## REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA** 

sul ricorso numero di registro generale 14148 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Snami - Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Alessandra Sandulli, Corrado Riggio, Flaminia Aperio Bella e Guglielmo Aldo Giuffrè, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Maria Alessandra Sandulli, in Roma, corso Vittorio Emanuele n. 349;

Fondazione Enpam, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Angelo Piazza e Vincenzo Squillaci, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Angelo Piazza, in Roma, Via Luigi Robecchi Brichetti

Ministero dell'Economia e delle Finanze e Ministero Lavoro e Previdenza Sociale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliati per legge presso gli uffici, in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

nei confronti di

società Enpam Sicura s.r.l. a Socio Unico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Morbidelli, Luigi Principato e Marta Mengozzi, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Caterina Principato, in Roma, Via Crescenzio n. 82;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Sindacato Medici Italiani - S.M.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Puliatti, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Gino Bazzani, in Roma, Via Monte Acero n. 2/A;

per l'annullamento

con il ricorso introduttivo

dell'atto con il quale l'E.N.P.A.M. avrebbe disposto la costituzione della società E.N.P.A.M. Sicura s.r.l. A Socio Unico;

della delibera del Comitato consultivo E.n.p.a.m. per la medicina generale convenzionata del 16.9.2015 con cui sarebbe stato espresso parere favorevole in ordine alla modifica del "regolamento del fondo";

della nota dell'E.n.p.a.m. di cui al prot. n. 0057982 del 02.07.15 con cui è stata comunicata formale disdetta della polizia n. 81302066 per i medici addetti all'assistenza primaria e della polizia n. 81302066 per i medici addetti alla continuità assistenziale ed emergenza sanitaria;

della nota dell'E.n.p.a.m. di cui al prot. n. 0074221 del 2.9.2015 con cui sono stati richiesti a A.G.I. i dati relativi ai sinistri di cui alle polizze nn. 81301025 e 81302066;

degli artt. 3, 5 e 8 dello statuto E.n.p.a.m. ove interpretabile nel senso di legittimare la costituzione di E.N.P.A.M. Sicura s.r.l. a Socio Unico;

del decreto interministeriale M.E.F./M.L.P.S. del 17.4.2015 di approvazione delle predette modifiche statutarie;

e con il ricorso per motivi aggiunti

del bando di gara europeo pubblicato sulla G.U.C.E. del 18.11.2015 e sulla G.U.R.I. del 25.11.2015, avente ad oggetto la "copertura assicurativa per il rischio dell'eventuale eccedenza dei sinistri totali rispetto alla soglia prefissata" e relativi allegati;

 delle deliberazioni del 17.9.2015 richiamate nel capitolato con cui rispettivamente il C.d.A. di E.n.p.a.m. ha approvato le modifiche del regolamento del fondo e le norme attuative in materia di primi trenta giorni;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Fondazione E.n.p.a.m., della società E.n.p.a.m. Sicura s.r.l. A Socio Unico, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero Lavoro e Previdenza Sociale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2016 la dott.ssa Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

## Considerato che:

- con il ricorso introduttivo del presente giudizio lo Snami Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani ha impugnato l'atto con il quale l'E.N.P.A.M. avrebbe disposto la costituzione della società E.N.P.A.M. Sicura s.r.l. a Socio Unico, la delibera del Comitato consultivo Enpam per la medicina generale convenzionata del 16.9.2015 con cui sarebbe stato espresso parere favorevole in ordine alla modifica del "regolamento del fondo" nonché la nota dell'E.n.p.a.m. di cui al prot. n. 0057982 del 2.7.2015 con cui è stata comunicata formale disdetta della polizia n. 81301025 per i medici addetti all'assistenza primaria e della polizia n. 81302066 per i medici addetti alla continuità assistenziale ed emergenza sanitaria, la nota dell'E.n.p.a.m. di cui al prot. n. 0074221 del 2.9.2015 con cui sono stati richiesti a A.G.I. i dati relativi ai sinistri di cui alle polizze nn. 81301025 e 81302066, gli artt. 3, 5 e 8 dello statuto E.n.p.a.m. ove interpretabile nel senso di legittimare la costituzione di E.N.P.A.M. Sicura s.r.l. a Socio Unico nonché il decreto interministeriale M.E.F./M.L.P.S. del 17.4.2015 di approvazione delle predette modifiche statutarie;
- con il successivo ricorso per motivi aggiunti il ricorrente sindacato ha impugnato il bando di gara europeo pubblicato sulla G.U.C.E. del 18.11.2015 e sulla G.U.R.I. del 25.11.2015, avente ad oggetto la "copertura assicurativa per il rischio dell'eventuale eccedenza dei sinistri totali rispetto alla soglia prefissata" e relativi allegati nonché le deliberazioni del 17.9.2015 richiamate nel capitolato con cui rispettivamente il C.d.A. di E.n.p.a.m. ha approvato le modifiche del regolamento del fondo e le norme attuative in materia di primi trenta giorni;

Considerato che non si ritiene sussistente la giurisdizione in relazione alla nota dell'E.n.p.a.m. di cui al prot. n. 0057982 del 2.7.2015 con cui è stata comunicata formale disdetta della polizia n. 81301025 per i medici addetti all'assistenza primaria e della polizia n. 81302066 per i medici addetti alla continuità assistenziale ed emergenza sanitaria nonché alla nota dell'E.n.p.a.m. di cui al prot. n. 0074221 del 2.9.2015 con cui sono stati richiesti a A.G.I. i dati relativi ai sinistri di cui alle polizze nn. 81301025 e 81302066, in quanto attinenti ad un rapporto di carattere prettamente privatistico intercorso tra le parti;

Considerato che si ritiene, invece, sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo adito limitatamente ai decreti interministeriali di approvazione degli atti organizzativi dell'ente di cui trattasi adottati nell'esercizio del potere di vigilanza spettante ai relativi ministeri ai sensi dell'articolo 3 del d.lgs. n. 509 del 1994 e non invece sussistente direttamente sugli atti adottati dall'ente stesso;

Considerato che, nelle more di trattazione del merito dei ricorsi di cui sopra, i ministeri vigilanti hanno, comunque, negato l'approvazione delle deliberazioni C.d.A. di E.n.p.a.m. nn. 79 e 80 del 17.9.2015 con le quali la fondazione ha deciso di procedere direttamente all'erogazione delle prestazioni relative alla polizza di tutela dei primi 30 giorni di inabilità;

Considerato che, pertanto, è venuto meno, allo stato, l'interesse del ricorrente all'impugnazione del decreto interministeriale M.E.F./M.L.P.S. del 17.4.2015 di approvazione delle modifiche apportate agli artt. 3, 5 e 8 dello Statuto E.n.p.a.m. proposta solo ove interpretabile nel senso di legittimare la costituzione di E.N.P.A.M. Sicura s.r.l. a Socio Unico di cui al ricorso introduttivo del presente giudizio nonché all'impugnazione del bando di gara europeo pubblicato sulla G.U.C.E. del 18.11.2015 e sulla G.U.R.I. del 25.11.2015, avente ad oggetto la "copertura assicurativa per il rischio dell'eventuale eccedenza dei sinistri totali rispetto alla soglia prefissata" e relativi allegati, proposta nei limiti in cui aveva a presupposto proprio le richiamate deliberazioni del 17.9.2015, di cui al successivo ricorso per motivi aggiunti;

Considerato che, conseguentemente, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito nei limiti di cui in precedenza mentre il ricorso deve essere, per la restante parte, dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla trattazione nel merito dello stesso;

Considerato che, avuto riguardo all'esito del giudizio, si ritiene che sussistano i presupposti per compensare tra le parti costituite le spese del presente giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza bis), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, in parte dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito in favore del giudice ordinario ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 c.p.a. e, per la parte che residua, li dichiara improcedibili.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2016 con l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente FF, Estensore

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

Emanuela Loria, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA II 24/06/2016 IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)